

quello scrupolo che deve sempre avere il legislatore che si è voluto anche introdurre il titolo 2° dei proventi dei beni esenti e privilegiati.

Del resto, queste disposizioni naturali a dedursi non avrebbero vigore se non nei primi due anni, cioè negli anni in cui si stanno preparando sulle basi di questa ripartizione e sulle basi degli studi del Ministero delle finanze, gli elementi di un nuovo subriparto per le antiche provincie.

Ciò premesso, non ho che ad aggiungere poche parole a commento della nuova redazione dell'articolo 13, in sostituzione dell'antico articolo 9.

Nell'articolo 13 è detto prima di tutto che i *territori non i beni, i territori incensiti* del Piemonte pagheranno all'erario un contingente per l'anno 1864 nella ragione di una lira per abitante.

Siccome sarebbe difficile che nel primo anno si potesse ultimare le operazioni relative alla determinazione del contingente dell'imposta per questi territori, e siccome è urgente che anch'essi contribuiscano in parte almeno ai pesi dello Stato, così si è creduto che potesse bastare questa misura d'imposta, la quale intanto costituisce un provento sicuro alle finanze.

Gli altri beni incensiti si trovano non aggruppati in territori, ma sparsi nei diversi comuni delle antiche provincie.

Ora è bene avvertire che sotto la denominazione di beni incensiti la legge del 1857 comprende diverse categorie di beni; comprende prima di tutto i beni non allibrati; comprende i beni i quali erano allibrati in censo come brughiere, boschi, terreni incolti, e che ora si trovano ridotti a coltura; e comprende infine i beni i quali erano iscritti in censo come beni di coltura asciutta, ed ora si trovano soggetti ad irrigazione.

La prima categoria dei beni è, a vero dire, la sola e vera categoria di beni incensiti, mentre per le altre due categorie l'operazione che si fa non è tanto per introdurli nel censo, come per rivedere il censo antico che fu loro applicato.

La Commissione crede che, rispetto a questa seconda e terza categoria di beni contemplati dalla legge del 1857, non occorre fare distinzioni dal momento che noi andiamo alla ricerca della attuale rendita netta.

Noi troveremo nel complesso della rendita compresa anche quella dei beni che hanno subito una tale trasformazione per cui la legge del 1857 li qualificava come beni incensiti.

Invece i beni che non furono mai iscritti in censo bisogna che siano separatamente e distintamente iscritti, egualmente accertandosi le loro rendite nette, affinché oltre al concorrere all'aumento proporzionale d'imposta, concorrano anche a pagare la loro quota originaria normale: ed è a questo scopo che provvede l'alinea primo dell'articolo 13 che determina quale è la misura d'imposta che pagheranno i beni incensiti, soggiungendo che beni incensiti non si riguardano, se non quelli indicati all'articolo 1° della legge del 1857.

Siccome per le provincie modenesi non potevano applicarsi le disposizioni relative alle antiche provincie, e quindi non poteva aversi quella successione di operazioni che deve introdurre in estimo i beni incensiti, così si è dovuto accordare al ministro delle finanze l'autorità di fare i provvedimenti necessari per accertare la rendita netta di essi beni: e l'imposta che essi beni contribuiranno sarà distribuita parte a vantaggio della provincia, parte del compartimento, e parte dell'erario.

Si è creduto che l'operazione non potesse utilmente intraprendersi e condursi a termine quando almeno le provincie rispettive non ci fossero interessate.

Nelle antiche provincie, dovendo questi beni incensiti concorrere ad assumere una parte dell'aumento d'imposta, tutti i comuni sono interessati a far sì che essi contribuiscano la loro quota.

Ciò non sarebbe per le provincie modenesi, ed è per questo anche che si è adottata una disposizione di natura speciale.

Tali sono le ragioni, per cui la Commissione vi raccomanda la nuova proposta in sostituzione degli articoli 2, 3 e 9 del suo progetto.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole ministro a dichiarare se accetta la proposta della Commissione.

MINGHETTI, ministro per le finanze. L'accetto sostanzialmente, riservandomi di fare qualche osservazione in occasione della sua discussione.

PRESIDENTE. Mentre l'onorevole relatore esponeva i motivi della nuova proposta della Commissione, fu domandata la parola dagli onorevoli Giuliani e Cavallini. Io gli interrogo se intendono parlare su qualche punto incidentale, ed in tal caso io darei loro la parola; ma se intendono parlare in merito, in tal caso è a ritenersi come gli articoli 2, 3, 4, 5, 6 testè proposti dalla Commissione tenendo luogo degli articoli 2 e 3 del precedente progetto normale, naturalmente si deve dare la parola in merito a coloro, i quali erano iscritti per parlare rispettivamente sugli articoli 2 e 3; imperocchè le materie contenute negli articoli 2 e 3 sono rappresentate sotto forme e modificazioni varie dagli articoli testè presentati dalla Commissione.

Debbo inoltre pregare gli onorevoli deputati, i quali hanno presentato emendamenti sui detti articoli 2 e 3, i quali sono ora, come dissi, trasfusi nei nuovi articoli della Commissione, di dichiarare se intendono di mantenerli, od altrimenti di modificarli in relazione alla nuova proposta.

Pertanto l'onorevole Giuliani, il quale ha domandato primo la parola, si compiaccia di farmi conoscere se l'ha domandata in merito, oppure se l'ha domandata per qualche mozione pregiudiziale: nel primo caso, in conformità di quanto ho detto poc' anzi, non le potrei dare la parola che dopo i primi iscritti; nel secondo caso le darò la parola sin d'ora.

GIULIANI. Non ho domandata la parola in merito, ma incidentalmente, e riferendomi alla circostanza di aver